


AGGIORNATO 2025

REGIME FORFETTARIO

LE RISPOSTE PER CAPIRE SE È LA
SCELTA FISCALE MIGLIORE



Introduzione

Stai per avviare una nuova attività, ma ti spaventano i costi della partita IVA? Hai meno di 35 anni e vuoi conoscere quali agevolazioni ci sono? **Esiste la partita IVA agevolata per giovani e non solo!** Si chiama **Regime Forfettario!**

In questa guida ti spiego come avviare una tua attività nel 2024 senza il solito bagno di sangue.

Il **Regime Forfettario** è accessibile a tutti coloro che hanno i requisiti richiesti, non solo ai giovani.

Aprire la partita IVA agevolata potrebbe rivelarsi l'opportunità ideale per realizzare i tuoi progetti: ti basta verificare di essere in possesso dei requisiti necessari e capire se, a conti fatti, sia la soluzione adatta per gli scopi che ti sei prefisso.

Il nuovo regime forfettario può farti risparmiare molti soldi in termini di imposte e contributi.

Questa guida è pensata proprio per chi si trova a compiere il passo decisivo per diventare un lavoratore autonomo e non vuole cominciare col piede sbagliato. Agile da consultare, ti aiuterà a compiere le scelte giuste, anticipando le domande che ti verranno in mente.

Sommario

Introduzione	2
Si dice regime forfetario o forfettario?	4
Regime forfettario: un po' di storia	6
I requisiti del regime forfettario	9
Regime Forfettario e partecipazione in società	13
Regime Forfettario e Lavoro dipendente	15
Flat tax 5 o 15%	18
Come si calcolano le imposte nel regime forfettario	20
Le semplificazioni del regime forfettario	25
IVA sugli acquisti e operazioni INTRA	27
La fattura nel regime forfettario	29
Regime forfettario e corrispettivi elettronici	33
Opzione per il regime forfettario	35
Contribuenti in attività	35
Contribuenti che iniziano l'attività	35
Scegliere il regime ordinario	36
INPS e regime forfettario: come funziona lo sconto del 35%	38
Fuoriuscita dal regime forfettario	40
Esempi di fattura regime forfettario	43
Conclusioni	51
Chi Siamo - Il Commercialista Online	52
Nota biografica dell'autrice	53



**Si dice regime
forfetario o forfettario?**

Non è un dilemma che preclude l'adesione o meno al suddetto regime, ma sicuramente è una curiosità per arricchire il tuo bagaglio culturale.

Si possono scrivere entrambe le forme **forfettario** e **forfetario**. Tale termine ha origine dall'aggettivo francese *forfaitaire*, italianizzato in forfaitario, forma ormai in disuso e che si è modificata nel tempo in forfetario per adattamento della grafia all'effettiva pronuncia.

Oggi, per via del suono della parola, si è diffusa invece la versione con due lettere t: forfettario.



Regime forfettario: un po' di storia

Il regime forfettario – inizialmente denominato anche regime dei minimi 2016 – è stato introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014), con decorrenza dal 1 gennaio 2015, come unico regime agevolato destinato alle persone fisiche in possesso di determinati requisiti. Dal 2015, infatti, sono stati abrogati i seguenti regimi agevolati:

- Regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
- Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
- Regime agevolato per gli "ex minimi" (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011).

Evoluzione del regime forfettario

La **Legge di Stabilità 2016** ha apportato alcune modifiche al regime forfettario, tra cui:

- Aumento del limite dei ricavi, rendendo il regime accessibile a una platea più ampia;
- Estensione della possibilità di adesione a coloro che già avevano un lavoro dipendente, a patto che il reddito lordo annuo derivante da tale attività fosse inferiore a 30.000 euro;
- Introduzione del Regime Start-up, con un'aliquota ridotta del 5% per i primi cinque anni di attività dei nuovi business.

La **Legge di Bilancio 2019** ha:

- Innalzato la soglia di ricavi a 65.000 euro, uniformando i limiti per tutti i codici Ateco;

- Eliminato il tetto per i beni strumentali e le spese di lavoro dipendente;
- Introdotto nuove limitazioni, come il divieto di accesso per i soci di SRL con controllo diretto o indiretto.

La **Legge di Bilancio 2020** ha introdotto due nuovi limiti:

- I redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell'anno precedente dovevano essere inferiori a 30.000 euro;
- Le spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori non potevano superare i 20.000 euro lordi.

La **Legge di Bilancio 2023** ha:

- Modificato ulteriormente la soglia di accesso al regime forfettario;
- Rivisto le regole per la fuoriuscita dal regime agevolato in caso di superamento della soglia di fatturato.

La **Legge di Bilancio 2025** ha apportato cambiamenti significativi al regime forfettario, tra cui:

- Innalzamento del limite per i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell'anno precedente, portandolo da 30.000 a 35.000 euro;
- Conferma delle soglie di ricavi e compensi a 85.000 euro, introdotta dalla precedente normativa, con meccanismi di fuoriuscita semplificati al superamento di tale soglia.



I requisiti del Regime Forfettario

Possono adottare il regime forfettario tutti i titolari di partita IVA che nell'anno precedente **non hanno superato il limite massimo di 85.000 euro di ricavi**. Possono, inoltre, aderire al regime forfettario i contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro.

Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime:

- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, rileva la somma dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il regime forfettario 2025 prevede un'unica soglia di ricavi o compensi per tutti i codici ATECO pari a 85.000 euro.

»» Cause di esclusione

Non possono avvalersi del regime forfettario coloro che:

1 *si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA** o di regimi forfettari di determinazione del reddito. Nella fattispecie, non sono compatibili i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:*

- Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972)
- Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72)
- Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72)
- Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72)
- Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72)
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72)
- Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72)
- Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91)
- Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73)
- Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95); agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95)

NOTA BENE

L'esercizio di un'attività esclusa dal regime forfettario, preclude l'accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette a un regime speciale.

Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che i **produttori agricoli**, che **rispettano i limiti previsti all'articolo 32** del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l'attività d'impresa, **possono applicare il regime forfettario per le altre attività che intendono svolgere.**

2. *non sono residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto*
3. *effettuano, in via esclusiva o prevalente, **operazioni di cessione di fabbricati** e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.*
4. *partecipano a **società di persone**, ad associazioni professionali, di cui all'articolo 5 del TUIR.*
5. *sono **soci di SRL / SRLS / SRL** che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.*

NOTA BENE

È possibile, tuttavia, accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. venga ceduta prima dell'inizio di una nuova attività che dà diritto all'accesso al regime forfettario. Conseguentemente, nel caso di inizio attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell'accesso al regime forfettario. Analogamente, non è preclusa l'applicazione del regime forfettario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato.

6. *nel biennio precedente erano assunti come dipendenti o collaboratori e che **intendano svolgere l'attività d'impresa o professionale in maniera prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro.***



Regime Forfettario e partecipazione in società

Nella valutazione dei requisiti per l'accesso al regime forfettario un aspetto molto importante riguarda l'**impossibilità di accesso per i soci di SRL**.

Fino al 2018 non potevano accedere al regime forfettario i contribuenti soci di SRL trasparenti oppure che partecipavano a una società di persone o ad associazioni professionali.

La nuova disciplina amplia la platea di soggetti esclusi dal regime forfettario eliminando la specifica di "SRL trasparenti" e quindi **escludendo dal regime tutti i soggetti che detengono quote di partecipazione in SRL o SRLS**.

Con un'importante precisazione:

"...non possono accedere al regime forfettario i contribuenti soci di SRL / SRL che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni".

Pertanto, possono adottare il regime forfettario i soci di SRL che non abbiano una partecipazione rilevante nella società oppure che esercitano un'attività diversa da quella esercitata dalla SRL.



Regime Forfettario e lavoro dipendente

La possibilità di convivenza tra regime forfettario e lavoro dipendente è l'aspetto che ha subito nel tempo il numero maggiore di modifiche.

Inizialmente, la **Legge di Stabilità 2015** precludeva l'accesso al regime forfettario per i lavoratori dipendenti.

Con la **Legge di Stabilità 2016** veniva introdotta la possibilità di accedere al regime forfettario anche per i lavoratori dipendenti e i pensionati, a patto che il reddito di lavoro dipendente e assimilato fosse inferiore a 30.000 euro.

La **Legge di Bilancio 2019** apportava ulteriori modifiche:

- Abrogazione del divieto di accesso per coloro che percepivano un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro.
- Introduzione di una nuova barriera all'ingresso: "Non possono adottare il regime forfettario coloro che nel biennio precedente erano assunti come dipendenti o collaboratori e che intendano svolgere l'attività d'impresa o professionale in maniera prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro."

La **Legge di Bilancio 2020** ha reintrodotta il limite massimo di reddito pari a 30.000 euro, riferito al reddito conseguito con l'attività di lavoro dipendente nell'anno precedente.

Nel **2023**, per adottare il regime forfettario era necessario:

- Non aver percepito nell'anno precedente redditi da lavoro dipendente e/o redditi assimilati (es. pensioni) per un importo superiore a 30.000 euro. Questo limite non era rilevante quando il rapporto di lavoro era cessato.
- Conferma della barriera introdotta nel 2019 sull'impossibilità di accedere al regime forfettario per chi, nel biennio precedente, aveva svolto un'attività prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro.

La **Legge di Bilancio 2025** ha apportato modifiche rilevanti:

1. Innalzamento del limite di reddito:

- Il limite di reddito percepito da lavoro dipendente e assimilato per accedere al regime forfettario è stato aumentato da 30.000 a 35.000 euro.

2. Conferma delle altre disposizioni:

- Resta inalterata la barriera relativa al rapporto di lavoro con il precedente datore di lavoro nel biennio precedente.
- Permane la regola secondo cui il limite di reddito non rileva se il rapporto di lavoro è cessato.

Vantaggi del regime forfettario per i lavoratori dipendenti

Il regime forfettario può rappresentare una scelta strategica per i lavoratori dipendenti, in quanto:

- Non è possibile usufruire delle detrazioni e deduzioni previste per l'IRPEF sui redditi forfettari. Tuttavia, quando si percepiscono anche redditi assoggettati a IRPEF (ad esempio, redditi da lavoro dipendente), si possono sfruttare i benefici fiscali legati a tali redditi.
- Duplice vantaggio:
 - a. Deduzioni e detrazioni IRPEF rimangono applicabili sul reddito da lavoro dipendente.
 - b. Il reddito da lavoro dipendente non si cumula con quello derivante dall'attività autonoma in regime forfettario, permettendo di mantenere una tassazione separata e agevolata per quest'ultimo.



Flat tax 5% o 15%

Coloro che aderiscono al regime forfettario sono assoggettati a un'**imposta sostitutiva con aliquota del 15% (c.d. Flat tax 15%)**. In determinate circostanze, la **partita iva agevolata** diventa ancora più appetibile. Si beneficia di una riduzione dell'imposta sostitutiva che **per i primi 5 anni passa dal 15% al 5%**. I requisiti per aderire al **regime forfettario ultra agevolato** sono i seguenti:

- non aver esercitato nei tre esercizi precedenti all'apertura della partita IVA, un'altra attività di impresa, artistica o professionale (anche in forma associata o familiare)

NOTA BENE: se nel triennio precedente l'apertura sono state svolte **prestazioni occasionali con ritenuta del 20%** non c'è alcun problema ad aderire al **regime forfettario ultra agevolato**

- esercizio di un'**attività nuova** che non costituisca – in nessun modo – una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività precedente consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del suddetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime in oggetto qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto.



Come si calcolano le imposte nel Regime Forfettario

Una delle principali novità introdotte dal regime forfettario rispetto ai precedenti regimi fiscali agevolati riguarda proprio la **modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione**.

Il reddito da assoggettare a imposta sostitutiva si calcola **applicando ai ricavi/compensi percepiti nel periodo d'imposta il coefficiente di redditività previsto per il codice attività ATECO adottato**.

Al reddito così determinato, occorre detrarre i **contributi previdenziali** versati nell'anno di riferimento, e applicare un'imposta sostitutiva pari al 5% o al 15%.

ESEMPIO PRATICO

Prendiamo in considerazione un'attività di eCommerce con incassi lordi pari a 30.500 euro (vale a dire, scorporando l'IVA in caso di regime ordinario, ricavi pari a 25.000 euro).

L'INPS versata nell'anno precedente ammonta a 3.529,06 euro e i costi di acquisto si aggirano intorno ai 10.000 euro.

Il codice ATECO per l'attività eCommerce è:

47.91.10. – commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotti effettuato via internet

Per esso è previsto un **coefficiente di redditività** pari al 40% e non è possibile dedurre i costi e detrarre l'IVA sugli acquisti.

Vediamo le differenze tra la tassazione nel regime fiscale ordinario e quello forfettario nella seguente tabella.

	REGIME FORFETTARIO	REGIME ORDINARIO	RISPARMIO
REDDITO	$30.500 * 40\% = 12.200$	$(25.000 - 10.000) = 15.000$	
ONERI DEDUCIBILI	3.529,06	3.529,06	
IMPONIBILE FISCALE	8.670,94	11.471	
IRPEF NETTA		1.758	
ADD.LI IRPEF 2%		229	
IMP. SOST. 15%	1.301		
TOTALE IMPOSTE	1.301	1.987	686
IVA INCASSATA	5.500		
IVA SUGLI ACQUISTI	3.300		3.300
RISPARMIO IVA	2.200		3.986

Nell'esempio formulato, è evidente quanto convenga adottare il regime forfettario in alternativa a quello ordinario, ottenendo un risparmio totale di 3.986 euro.

Tale convenienza, se rapportata a una nuova attività con aliquota al 5%, risulterebbe persino maggiore comportando la diminuzione dell'imposta sostitutiva a 434 euro.

Inoltre, in caso di Artigiani e Commercianti, c'è anche la possibilità di richiedere la riduzione dei contributi INPS pari al 35%.

VUOI CONOSCERE QUALE SARÀ IL GUADAGNO EFFETTIVO DELLA TUA ATTIVITÀ?



**Prova il nostro simulatore
di tasse gratuito!**



CLICCA QUI

GRUPPO DI SETTORE	ATTIVITÀ ATECO 2007	COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	78%
Altre attività economiche	01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	67%



Le semplificazioni del Regime Forfettario

Le principali agevolazioni del regime forfettario sono:

- Esclusione dall'applicazione dell'IVA per le operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti
- Non assoggettamento a ritenuta d'acconto dei compensi
- Esclusione dall'applicazione degli ISA ex studi di settore
- Esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA, sia reddituali
- Esonero dagli obblighi di liquidazione e di versamento dell'IVA
- Esonero dalla presentazione delle LIPE
- Esclusione dall'IRAP
- Esonero dall'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi iscritti nella black list



IVA sugli acquisti e operazioni INTRA

Nel regime forfettario il contribuente non può recuperare l'IVA sugli acquisti che pertanto restano un costo.

Per gli acquisti INTRA, stante l'impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti, il contribuente forfettario deve attenersi a specifiche direttive.

- Gli acquisti UE effettuati - entro la soglia di 10.000 euro - dal contribuente che ha aderito al regime forfettario saranno assoggettati a imposta nel Paese di provenienza del bene. In questo caso, il contribuente forfettario **non ha l'obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat**, salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della menzionata soglia
- qualora si superi la soglia dei 10.000 euro, il contribuente deve:
 - **iscriversi al VIES**
 - integrare la fattura ricevuta dal fornitore UE, senza diritto alla detrazione dell'IVA e versare la relativa IVA entro il 16 del mese successivo
 - compilare l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari



La fattura nel Regime Forfettario

Dal 1° gennaio 2024 è scattato l'obbligo di fattura elettronica per tutte le partite Iva, comprese quelle in regime forfettario fino ad ora escluse (fatturato fino a 25.000 euro).

»» Cause di esclusione

Sono esclusi dall'obbligo di emissione della fattura elettronica gli operatori del settore sanitario per vincoli in materia di privacy imposti dal Garante. Per tali soggetti è previsto l'obbligo di inviare i dati delle fatture emesse al Sistema tessera sanitaria.

Sono altresì esclusi dalla fatturazione elettronica i piccoli produttori agricoli che non sono tenuti, in generale, a fatturare.

»» Imposta da bollo

Sulle **fatture emesse dai contribuenti forfettari di importo superiore a 77,47 euro** occorre applicare la **marca da bollo di 2 euro** riportando questa dicitura:

“Imposta di bollo assolta sull’originale”.

Per coloro che sono tenuti alla **fattura elettronica**, sulle fatture emesse **di importo maggiore ad euro 77,47** occorre applicare la **marca da bollo virtuale** riportando la seguente dicitura:

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”

»» Gli elementi essenziali della fattura

Per emettere correttamente una qualunque fattura, e quindi anche nel **regime forfettario**, occorre riportare gli elementi essenziali indicati all'art. 21 del DPR. N.633/1972. Più precisamente:

- ▶▶ nome e cognome o ragione sociale
- ▶▶ sede dell'attività
- ▶▶ numero di partita IVA
- ▶▶ codice fiscale
- ▶▶ dati fiscali del cliente: nome e cognome o ragione sociale, indirizzo completo, numero di partita IVA e codice fiscale
- ▶▶ indicazione della dicitura "Fattura" e il numero: ciascuna fattura deve essere numerata in ordine progressivo dall'emittente
- ▶▶ data di emissione
- ▶▶ descrizione del prodotto / servizio ceduto: natura, qualità e quantità; se trattasi dell'erogazione di un servizio, occorre descriverlo cercando essere il meno vaghi possibile nella descrizione dell'attività prestata onde evitare future contestazioni
- ▶▶ aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro


Per coloro che aderiscono al regime forfettario, la fattura deve riportare le seguenti diciture:

“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario.”

“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014”.

In appendice trovi alcuni fac-simile di fattura nel regime forfettario.

**VUOI PROVARE UN TOOL SEMPLICE E
FUNZIONALE PER EMETTERE. IN
POCHI CLICK LE TUE FATTURE?**



**Prova la nostra APP,
l'abbiamo sviluppata per
semplificare il tuo lavoro**



CLICCA QUI



Regime Forfettario e corrispettivi elettronici

L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda anche i soggetti che adottano il **Regime Forfettario**, nonostante questi ultimi non addebitino l'IVA.

Dal 2020, anche i titolari di partita iva forfettaria, sono tenuti ad adempiere all'obbligo di memorizzare e inviare i corrispettivi.

Per quanto detto, non è più possibile avvalersi dello scontrino e della ricevuta fiscale, sostituiti dal "documento commerciale" che funge da quietanza da rilasciare al cliente.

**HAI DUBBI?
NON RISCHIARE DI SBAGLIARE!**

**Chiedi la consulenza di un
professionista**



CLICCA QUI



Opzione per il Regime Forfettario

CONTRIBUENTI IN ATTIVITÀ

Poiché il regime forfettario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività d'impresa, arte o professione vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva con il modello AA9/12 o successiva con la dichiarazione annuale (cfr. circ. n. 6/E del 2015).

ATTENZIONE: Tali soggetti sono tuttavia obbligati a inviare apposita comunicazione telematica all'INPS entro il 28 febbraio di ogni anno, qualora interessati a fruire del **regime contributivo agevolato**.

CONTRIBUENTI CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ

I contribuenti che avviano un'attività d'impresa, arte o professione (e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime in esame) hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12). Tale comunicazione non è opzionale, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. L'omessa indicazione - nella dichiarazione di inizio attività - dell'intenzione di applicare il regime forfettario non preclude l'accesso al regime medesimo.

SCEGLIERE IL REGIME ORDINARIO

I contribuenti che, pur avendo i requisiti necessari per il regime forfettario, non intendono usufruire di esso, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e adottare le imposte sul reddito nei modi ordinari.

Determinante, quindi, al fine della validità dell'opzione, è il comportamento in ultima istanza da parte del contribuente.

La preferenza del regime ordinario deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale, che si presenta a seguito della scelta operata.

Per esempio, se si decide di seguire questa via a partire dal periodo d'imposta 2024, la comunicazione va trasmessa col modello IVA 2024.

L'opzione resta valida per gli anni a venire, fintanto che permane l'applicazione concreta della scelta operata.

Nella Risoluzione n°64/e 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **il passaggio dal regime semplificato a quello forfettario (o viceversa) può avvenire senza rispettare il vincolo di permanenza triennale.**



**INPS e Regime
Forfettario:
lo sconto del 35%**

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un'agevolazione contributiva riservata ai contribuenti forfettari.

Essa consiste nella **riduzione** del 35% dei contributi da versare alla **Gestione Commercianti e Artigiani**. Il termine per richiedere la **riduzione contributi INPS** scade il 28 febbraio di ogni anno.

Normalmente, una **Ditta Individuale versa annualmente** 3.777,84 euro (così suddivisi: 3770,40 euro a titolo di IVS e 7,44 euro a titolo di maternità) di contributi fissi che coprono il cosiddetto reddito minimale pari a 15.710 euro. Superata questa soglia di 15.710 euro, sul reddito eccedente si versano ulteriori contributi in forma percentuale con un'aliquota di circa il 23% (fino a una soglia di circa 46.123 euro oltre la quale si verserà il 24% circa).

Per effetto della riduzione contributiva, per i **contribuenti forfettari i contributi INPS** dovuti sul minimale **sono pari a 2.458,20 euro**.

ATTENZIONE: Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS non ci sono riduzioni di aliquota.



Fuoriuscita dal Regime Forfettario

Il regime forfettario non è più valido a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti previsti (per esempio, il superamento della soglia dei ricavi). Cioè quando si verifica una delle condizioni di esclusione.

A differenza del regime fiscale di vantaggio di cui al DL n. 98 del 2011, fino al 2022 non era contemplata la cessazione del regime in corso d'anno. Il contribuente fuoriuscito dal regime forfettario dall'anno successivo doveva per forza applicare il regime ordinario sia di tassazione, sia contributivo; perdendo anche l'agevolazione INPS.

La **legge di bilancio 2023** ha introdotto un'importante novità in merito ovvero:

« Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite »

Di conseguenza, per coloro che superano il limite di fatturato di 85.000 euro si possono verificare le seguenti casistiche:

- **superamento della soglia di 85.000 euro**, senza sfiorare il tetto di ricavi/compensi di 100.000 euro: la fuoriuscita dal regime agevolato si verifica **a partire dall'anno successivo**
- **superamento del tetto di ricavi/compensi di 100.000 euro**: la fuoriuscita dal regime forfettario avviene immediatamente, quindi il titolare di partita iva cesserà di avere la tassazione agevolata al 15% e dovrà emettere fatture con applicazione dell'iva.

ATTENZIONE! La fuoriuscita dal regime forfettario non preclude di accedervi nuovamente in seguito, nel caso in cui siano nuovamente rispettati i parametri stabiliti.



Esempi di fatture in Regime Forfettario

Dal 1° gennaio 2024, conformemente alle disposizioni del Decreto Legge n.36/2022, l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso a tutti i contribuenti operanti in regime forfettario.

In tale data, gli esoneri relativi alla fatturazione elettronica sono stati aboliti, rendendo pertanto obbligatoria la sua adozione per tutti i soggetti, comprese le partite IVA minori.

NOTA BENE: restano escluse le prestazioni sanitarie.

Fac-simile fattura regime forfettario consulente aziendale

Si riporta di seguito un **fac-simile fattura regime forfettario** emessa da un consulente informatico per un importo superiore a euro 77,47 euro:

Signor Tizio
Via Cavour 1
00145 Roma (RM)
C.F./P.I. : 98765432101

Egr. **Caio**
Via Garibaldi 3 – Roma
P.IVA 12345678901

Fattura n° 1 del 15/07/2024

Consulenza software prestata per vostro conto nel periodo di giugno 2024

Imponibile	€ 200,00
Rivalsa INPS 4%	€ 8,00
Netto a pagare	€ 208,00

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014.

Imposta di bollo assolta sull'originale.

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro.

Modello fattura regime forfettario per commerciante / artigiano

Si riporta di seguito un **fac simile fattura** emessa
da un **eCommerce** che adotta il **regime forfettario**:

Signor Tizio
Via Cavour 1
00145 Roma (RM)
C.F./P.I. :
98765432101

Egr. **Caio**
Via Garibaldi 3 –
Roma
P.IVA 12345678901

Fattura n° 1 del 15/07/2024

Descrizione bene ceduto o servizio prestato

Imponibile	€ 60,00
Netto a pagare	€ 60,00

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89,
della Legge n. 190/2014, regime forfettario.

Fac simile fattura nel regime forfettario procacciatore di affari ENASARCO

Si riporta di seguito un **fac-simile fattura** emessa da un **procacciatore di affari** che adotta il **regime forfettario** iscritto all'**ENASARCO**:

Signor Tizio
Via Cavour 1
00145 Roma (RM)
C.F./P.I. : 98765432101

Egr. Caio
Via Garibaldi 3 – Roma
P.IVA 12345678901

Fattura n° 1 del 15/07/2024

Descrizione prestazione

Imponibile	€ 200,00
– quota previdenziale ENASARCO (- 8%)	€ 16,00
+ bollo	€ 2,00
Netto a pagare	€ 186,00

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, regime forfettario.

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro.

Fac-simile fattura nel regime forfettario libero professionista iscritto albo

Si riporta di seguito un **fac-simile fattura** emessa da un **libero professionista** iscritto al proprio albo di appartenenza, in questo caso commercialista, che adotta il **regime forfettario**:

Signor Tizio
Via Cavour 1
00145 Roma (RM)
C.F./P.I. : 98765432101

Egr. **Caio**
Via Garibaldi 3 – Roma
P.IVA 12345678901
Fattura n° **1** del 15/07/2024

Consulenza contabile, fiscale e tributaria prestata per vostro conto nel periodo di giugno 2024

Imponibile	€ 50,00
Cassa di previdenza 4%	€ 2,00
Netto a pagare	€ 52,00

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, regime forfettario.

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

Fac-simile fattura infermiere libero professionista con cassa ENPAPI

Si riporta di seguito un **fac-simile fattura** emessa da un **libero professionista** iscritto al proprio albo di appartenenza, in questo caso commercialista, che adotta il **regime forfettario**:

Michele Rossi
Viale della Liberazione 1 Milano (MI)
Codice fiscale:
Partita IVA:

Nome e cognome del cliente\ ragione sociale
Via de Gasperi 1
Genova
Codice fiscale:
Partita IVA:

Documento: FATTURA n° 1

Data: 01/02/2024

... Descrizione prestazione ...	
Compenso professionale	€ 100,00
IVA	
Contributo integrativo ENPAPI	€ 4,40
Totale documento	€ 104,40
+ Marca da bollo	€ 2,00
Netto a pagare	€ 106,40

Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfettario; operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art.1, comma 67, Legge 190/2014

Applicata marca da bollo da 2 euro sull'originale se l'importo della fattura supera 77,47 Euro.

Fac-simile fattura nel regime forfettario libero professionista iscritto albo obbligato alla fatturazione elettronica

Si riporta di seguito un fac-simile fattura emessa da un libero professionista iscritto al proprio albo di appartenenza, in questo caso Avvocato, che adotta il regime forfettario:

Avvocato Tizio
Via Cavour 1 00145 Roma (RM)
P.I. : 98765432101

Egr. Caio Via Garibaldi 3
Roma P.IVA 12345678901

FATTURA n° 1 del 15/07/2024

Consulenza legale prestata per vostro conto nel periodo di giugno 2024

Imponibile	€ 1.000,00
Cassa forense 4%	€ 40,00
Bollo	€ 2,00
Netto a pagare €	1.042,00

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014

Conclusioni

Ti ringraziamo per aver scaricato e letto il nostro eBook.

Sappiamo che le informazioni da conoscere e apprendere sono tante, e talvolta anche un po' complesse. Ma si sa, il Fisco italiano e, più in generale la burocrazia del Bel Paese, non sono semplici e lineari, neanche per noi Professionisti che lo facciamo di mestiere!

Il nostro consiglio è di affidarti a un Professionista serio, preparato, competente e costantemente aggiornato.

Meglio investire qualcosa in una consulenza, piuttosto che rischiare inutili e pesanti sanzioni.

Se hai ancora dubbi puoi richiedere una consulenza personalizzata



**CONSULENZA
PERSONALIZZATA**

Chi siamo

Siamo un team di professionisti affiatati ed esperti in varie aree di competenza, che garantisce **servizi precisi e puntuali a prezzi competitivi**.

Offriamo **soluzioni pratiche a problemi contabili, fiscali e societari**.

Il nostro obiettivo è semplice e chiaro: gestire con la massima efficienza e disponibilità piccole e grandi imprese, professionisti e artigiani.

ilcommercialistaonline.it è un sito internet e un servizio telematico fatto da persone vere, di cui puoi fidarti. Un'alchimia che fonde l'esperienza della nostra squadra di professionisti in contabilità e paghe, rappresentanze fiscali e consulenze legali, con la convenienza e la comodità del web.



Il Commercialista Online:
Semplifica il tuo lavoro e gestisce la tua contabilità online!

Affidati a noi per apertura della partita iva, fatturazione, tenuta contabile, consulenza fiscale, aggiornamenti continui!

Nota biografica dell'autrice



Michela Edma Vernieri Cotugno è nata a Napoli ed è cresciuta in una piccola cittadina molisana, precisamente Venafro. Qui ha studiato fino al diploma. Ha completato gli studi universitari a Siena e successivamente ha lavorato a Napoli, Milano e Roma, per poi ritornare nell'amato Molise, dove attualmente vive con i suoi tre splendidi figli e suo marito Giuseppe.

La passione per la scrittura è nata dal desiderio di divulgare concetti complicati come il fisco rendendoli accessibili a tutti.

**VUOI RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SU BONUS,
AGEVOLAZIONI, TASSE E NOVITÀ FISCALI?**

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Ti scriveremo 2 volte a settimana, zero spam.



NEWSLETTER

**SE VUOI APRIRE LA PARTITA IVA, MA HAI ANCORA DEI DUBBI, PRENOTA
UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA!**

Per te a un prezzo speciale! Per maggiori info visita la pagina:



CONSULENZA START-UP

ilCommercialista  **ONLINE**

Viale Vittorio Emanuele III, 66 - 86079 Venafro

(IS)

www.ilcommercialistaonline.it

info@ilcommercialistaonline.it



0865.901605